



Comune di Deruta

Provincia di Perugia

MICHELA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 41 DEL 9.5.2003

OGGETTO: Adozione del regolamento di polizia urbana.

L'anno duemilatre, il giorno nove del mese di maggio, alle ore 18,00 in Deruta, nella casa comunale sita in Deruta, Piazza Marconi, n.11, nell'apposita sala delle adunanze consiliari del Comune, alla prima convocazione in seduta ordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge e di statuto, risultano all'appello nominale:

MASTICE MAURO SINDACO - PRESIDENTE	Pres. si	Ass.			
Consiglieri	Pres.	Ass.	Consiglieri	Pres.	Ass.
POLI GIANFRANCO	si		MARTINI MARCO	si	
PICCIONI ANNA LISA IN BRANDA		si	LUCARINI ALESSANDRO	si	
DAMIANI MARIO	si		CAVORETTI PAOLO	si	
BIANCHI CONCETTA	si		PIERO MONTAGNOLI	si	
BOCO ROLANDO	si		FIORAVANTI MARIO	si	
MINCIONI ROSELLA IN COCHI	si		ANDREANI MAURO	si	
CASSETTA MARCO	si		BATTISTELLI FRANCO	si	
PAPI KATIUSCIA	si		D'ORSI SILVANO		si

CONSIGLIERI

Assegnati n. 16
In carica n. 16

CONSIGLIERI PIU' SINDACO PRESIDENTE

Presenti n. 15
Assenti n. 2

Fra gli assenti sono giustificati i signori: Piccioni, D'Orsi.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il dr. Mauro Mastice nella sua qualità di Sindaco-Presidente, il quale dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'o.d.g..
- Partecipa il Segretario comunale dr. Luigi Lepore
- Nominati scrutatori i Sigg.: Fioravanti, Lucarini, Cassetta.



IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 ed in particolare l'art.163 concernente: "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria";
- lo Statuto Comunale vigente, adottato giusta deliberazione n. 53 del 12.6.1991 e n. 93 del 9.10.1991, modificato con deliberazioni consiliari n.142 del 21.12.1994 e n.23 del 15.3.1996, riadottato integralmente, in adeguamento alla legge 3.8.1999, n.265, con deliberazione consiliare n.107 del 20.12.1999;
- il vigente regolamento di funzionamento del Consiglio comunale, adottato con deliberazione consiliare n.116 del 3.12.1998;
- il vigente regolamento per la disciplina dei contratti comunali, adottato giusta deliberazioni del Commissario Straordinario n.40 del 2.9.1993 e n.150 del 16.10.1993, rese esecutive dal CO.RE.CO. di Perugia con provv. N.17174 del 10.11.1993;
- il vigente regolamento comunale di contabilità, adottato con deliberazione consiliare n.28 del 29 aprile 1997;
- il nuovo regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con deliberazione di G. C. n.266 del 19.12.2000.
- la deliberazione consiliare n.32 del 31.3.2003, di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003;
- la deliberazione di G.C. n. 94 del 23.4.2002, di approvazione del piano esecutivo di gestione per l'anno 2002;
- la legge 27.12.2002, n.289, concernente: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)", pubblicata nella G.U. n.305 del 31.12.2002;
- la deliberazione di G. C. n.1 del 2.1.2003, concernente: "Attribuzione di budget di spesa ai responsabili degli uffici per l'esercizio 2003 nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2003";
- l'ordinanza sindacale n.45 dell'11.6.2002, di conferimento delle funzioni dirigenziali e di gestione, a rilevanza esterna, contemplate dall'art.107, DLgs. n.267/2000.
- Esaminata la proposta di deliberazione istruita dall'istruttore di vigilanza Roberto Conti, responsabile dell'Ufficio Polizia Municipale in virtù dell'ordinanza sindacale n.48 dell'11.6.2002, che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (ALL. N.1);
- Visto l'allegato parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49, c.1, D.Lgs. N.267/2000, espresso in termini positivi sulla predetta proposta (ALL. N. 2);
- **Dato atto** che non viene richiesto il parere di regolarità contabile - in conformità a quanto statuito dall'art.49, c.1, D. Lgs. N.267/2000 - in quanto la proposta non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrata.



Esaminata in particolare la proposta di regolamento di polizia urbana, predisposto dalla PROMO CAMERA, azienda speciale della Camera di Commercio I. A. e A. di Perugia, incaricata dalla Giunta comunale con deliberazione n.318 del 21.12.1999;

Dato atto che tale proposta è stata preventivamente esaminata e discussa con esito positivo dalla I Commissione consiliare in più sedute svolte nel 2002 e nel 2003, che ha licenziato il testo definitivo nella seduta svolta in data 6.5.2003.

PREMESSO CHE

- s'intende adottare il nuovo regolamento di polizia urbana nel preminente interesse pubblico a migliorare la qualità della vita nei centri abitati con regole che mirino a sensibilizzare il cittadino a rendersi partecipe affinchè siano osservati quei comportamenti indispensabili per una serena e civile convivenza in termini di ordine, decoro, igiene e rispetto dell'ambiente.

TUTTO CIO' PREMESSO

- Sentita la relazione illustrativa della proposta di deliberazione da parte del consigliere Boco, Presidente della I Commissione consiliare, il quale riferisce che partendo dalla verifica delle norme del previgente regolamento comunale, risalente al 1967, si è cercato di contemperare gli interessi della collettività pur tenendo presenti le esigenze dei singoli. Rileva che si tratta di un articolato che ha mirato a statuire regole semplici, di agevole comprensione e tendenti a curare la qualità della vita cittadina. Sono stati individuati i beni comuni della collettività e come tali fruibili da tutti. Sono state individuate categorie di comportamenti e di divieti da osservare per migliorare il vivere quotidiano. E' stato altresì previsto l'obbligo di manutenzione di fabbricati e di aree scoperte nei centri abitati. All'art.11 è stato previsto l'obbligo di mantenere pulite le mura con particolare riferimento alle piante infestanti segnalando l'importanza di aver prescritto la protezione della pianta del cappero trattandosi di un elemento botanico che ha nel tempo tipizzato l'immagine dei centri abitati di Deruta.

Aperto il dibattito consiliare:

- Il Sindaco propone di adottare il regolamento di polizia urbana con gli ordinari termini di entrata in vigore e di dare mandato alla I Commissione consiliare per l'elaborazione di un nuovo regolamento comunale per la regolamentazione delle procedure di applicazione delle sanzioni amministrative alla luce delle problematiche evidenziate dal consigliere Battistelli nella mozione discussa nella presente seduta consiliare.
- Il consigliere Battistelli dichiara di apprezzare la proposta del Sindaco e l'operato della Commissione consiliare. Ritiene che la disciplina regolamentare proposta costituisca un elaborato equilibrato che evita eccessi sia di lassismo sia di normazione.
- Il consigliere Montagnoli ritiene che sia più lineare, alla luce delle problematiche emerse, sospendere l'approvazione del sistema sanzionatorio previsto dal nuovo regolamento di polizia urbana.
- Il Sindaco precisa che si tratta di colmare un vulnus legislativo che riguarda una disciplina generale sul sistema sanzionatorio e nel frattempo si darà diffusione del nuovo regolamento di polizia urbana e nel frattempo si produrrà in seno alla I Commissione consiliare un ulteriore sforzo normativo sul tema della graduazione delle sanzioni.



Comune di Deruta

Provincia di Perugia

- Il consigliere Montagnoli propone di prevedere una norma d'indirizzo che disponga di applicare le sanzioni al minimo fino all'adozione del regolamento in materia di sanzioni amministrative. Il Sindaco ritiene che sia possibile adottare tale indirizzo.

Chiuso il dibattito consiliare:

Pertanto,

con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi per alzata di mano su n.14 consiglieri presenti, oltre al Sindaco-Presidente,

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione riportata nel testo che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, con i seguenti contenuti dispositivi:

- 1) di adottare - ai sensi e per gli effetti di cui all'art.7 del D. Lgs. 18.8.2000, n.267 - il nuovo regolamento di polizia urbana, che si allega (All. n.3), per formarne parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di formulare l'indirizzo di applicare le sanzioni al minimo fino all'adozione del regolamento in materia di sanzioni amministrative.

IL SEGRETARIO CAPO
Dr. Luigi Lepore



IL SINDACO
Dr. Mauro Mastice



Comune di Deruta

Provincia di Perugia

ALLEGATO N.1

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Adozione del regolamento di polizia urbana.

PREMESSO CHE

- s'intende adottare il nuovo regolamento di polizia urbana nel preminente interesse pubblico a migliorare la qualità della vita nei centri abitati con regole che mirino a sensibilizzare il cittadino a rendersi partecipe affinchè siano osservati quei comportamenti indispensabili per una serena e civile convivenza in termini di ordine, decoro, igiene e rispetto dell'ambiente.

TUTTO CIO' PREMESSO

Si sottopone al Consiglio Comunale, per l'adozione, la presente proposta di deliberazione, con i seguenti contenuti dispositivi:

- 1) di adottare - ai sensi e per gli effetti di cui all'art.7 del D. Lgs. 18.8.2000, n.267, il nuovo regolamento di polizia urbana, che si allega (All. n.3), per formarne parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, previa ulteriore votazione, legalmente espressa per alzata di mano, proclamata dal Sindaco-Presidente con il seguente esito: voti favorevoli ___, legalmente espressi per alzata di mano su n. ___ consiglieri presenti, oltre al Sindaco-Presidente, ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000, ricorrendo le circostanze d'urgenza.

Deruta, lì 7.5.2003

L'ISTRUTTORE E RESPONSABILE

Roberto Conti





ALLEGATO N. 2

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA


OGGETTO: Adozione del regolamento di polizia urbana.

(*) Visto si esprime parere favorevole ai sensi dell'art.49, primo comma, D. Lgs. N.267/2000 in ordine alla regolarità tecnica della proposta della presente deliberazione.

() Non si esprime in quanto la proposta costituisce mero atto d'indirizzo.
Deruta, lì 7.5.2003

IL RESPONSABILE

Roberto Conti





Comune di Deruta

Provincia di Perugia

ALLEGATO N. 3

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalita'	5
Art. 2 - Oggetto e applicazione	5
Art. 3 - Definizioni	5
Art. 4 - Concessioni e autorizzazioni	6
Art. 5 - Vigilanza	6

TITOLO II - QUALITA' E SICUREZZA DELL'AMBIENTE URBANO

Art. 6 - Comportamenti vietati	6
Art. 7 - Altre attivita' vietate	8
Art. 8 - Pulizia del suolo e dell'abitato	8
Art. 9 - Rifiuti	9
Art. 10 - Sgombero neve	9

TITOLO III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

Art. 11 - Manutenzione e cura delle facciate degli edifici	10
Art. 12 - Installazione di tende su facciate di edifici	10
Art. 13 - Attivita' interdette in zone di particolare interesse ambientale	10

TITOLO IV - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

Art. 14 - Divieti	11
Art. 15 - Disposizioni sul verde privato	11



Comune di Deruta

Provincia di Perugia

TITOLO V - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 16 - Disposizioni generali	11
Art. 17 - Lavoro notturno	12
Art. 18 - Spettacoli e trattenimenti	12
Art. 19 - Abitazioni private	12
Art. 20 - Strumenti musicali	13
Art. 21 - Dispositivi acustici antifurto	13

TITOLO VI - PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 22 - Tutela degli animali domestici	13
Art. 23 - Protezione della fauna selvatica	13
Art. 24 - Divieti specifici	13
Art. 25 - disturbo da parte di animali	14
Art. 26 - Mantenimento dei cani	14
Art. 27 - Trasporto di animali su mezzi pubblici	14

TITOLO VII - OCCUPAZIONI DI AREE E SPAZI PUBBLICI

Art. 28 - Disposizioni generali sull'occupazione di suolo pubblico	14
Art. 29 - Specificazioni	15
Art. 30 - Occupazioni per manifestazioni	16
Art. 31 - Occupazioni con spettacoli viaggianti	16
Art. 32 - Occupazioni con elementi di arredo	16
Art. 33 - Occupazioni con strutture pubblicitarie	17
Art. 34 - Occupazioni per lavori di pubblica utilita'	17
Art. 35 - Occupazioni per traslochi	18
Art. 36 - Occupazioni del soprasuolo	18



Comune di Deruta

Provincia di Perugia

Art. 37 - Occupazioni di altra natura	18
Art. 38 - Occupazioni per comizi e raccolta di firme	18
Art. 39 - Offerta di beni in natura a fini di beneficenza	19
Art. 40 - Occupazioni con gazebo ed ombrelloni.....	19
Art. 41 - Occupazioni per esposizione di merci	19

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI N MATERIA DI COMMERCIO E PUBBLICI ESERCIZI

Art. 42 - Esposizione dei prezzi.....	20
Art. 43 - Divieto di ingresso di animali.....	20
Art. 44 - Servizi igienici.....	20
Art. 45 - Insegne dei pubblici esercizi.....	20
Art. 46 - Commercio in forma itinerante	20
Art. 47 - Mestieri	18
girovaghi	

TITOLO IX - SALE DA GIOCO

Art. 48 - Definizione di sala da gioco	21
Art. 49 - Superfici minime delle sale da gioco.....	21
Art. 50 - Distanze minime ed ubicazioni delle sale da gioco.....	22
Art. 51 - Numero massimo di apparecchi nei pubblici esercizi di somministrazione ...	22
Art. 52 - Orari delle sale da gioco	22
Art. 53 - Modalita' di svolgimento delle attivita.....	22

TITOLO X - SANZIONI AMMINISTRATIVE DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 54 - Contestazione , notificazione e pagamento in misura ridotta - termini	22
Art. 55 - Provvedimenti accessori	23



Comune di Deruta

Provincia di Perugia

Art. 56 - Violazioni alle ordinanze sindacali in materia di orari di attività non sanzionati da norme speciali.....	23
Art. 57 - Abrogazioni	24
Art. 58 - Entrata in vigore	
.....	21
Art. 59 - Norme transitorie	
.....	21



TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalita'

1. Il Regolamento di Polizia Urbana , disciplina in conformita' ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con lo Statuto del Comune, i comportamenti e le attivita' influenti sulla vita della comunita' al fine di salvaguardare la convivenza civile e la sicurezza dei cittadini nonché la fruibilita' dei beni comuni , e tutelare la qualita' della vita e dell'ambiente-

Art. 2 - Oggetto e applicazione

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguitamento dei fini di cui all'art. 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:

- a) sicurezza e qualita' dell'ambiente urbano;
- b) quiete pubblica e privata;
- c) protezione e tutela degli animali;
- d) esercizi pubblici.
- e) occupazione di aree e spazi pubblici;

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente articolato si intende per **Regolamento** senza altra specificazione, il Regolamento di Polizia Urbana.

2. Ai fini della disciplina regolamentare e' considerato **bene comune** in generale tutto il territorio ricompreso all'interno dei centri e nuclei abitati così come delimitati dalla segnaletica stradale ed in particolare:

- a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitu' di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonche' le vie private aperte al pubblico passaggio;
- b) i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
- c) i monumenti e le fontane monumentali;
- d) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.

3. Per **fruizione** di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento.

4. Per **utilizzazione** di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi viene fatto per l'esercizio, di norma temporaneo, di attivita' anche di carattere privato.

5. Per **rifiuto** qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A al decreto legislativo 05.02.1997 n.22 e successive modificazioni ed integrazioni e di cui il detentore si disfa o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.



Art. 4 - Concessioni e autorizzazioni

1. Le utilizzazioni dei beni comuni soggette ad autorizzazione o concessione sono specificate nel presente regolamento.
 2. La richiesta per l'autorizzazione o la concessione deve essere indirizzata al Sindaco con istanza in regola con la legge sul bollo.
 3. La documentazione da allegare all'istanza è quella prevista dal procedimento amministrativo predisposto per la specifica istanza. Il procedimento prevede anche i termini entro i quali deve essere presentata la domanda.
 4. Nel definire la documentazione, fermi restando gli aspetti collegati alla sicurezza delle persone, l'individuazione della stessa è finalizzata alla salvaguardia e tutela del bene stesso.
- La documentazione da richiedere deve comunque prevedere l'acquisizione di informazioni e dati relativi alle caratteristiche dell'attività e alle modalità di utilizzo del bene.
5. Il responsabile del procedimento può richiedere l'integrazione della documentazione. La richiesta va motivata, formulata in forma scritta e assegnando un congruo tempo per la presentazione. Durante questo periodo i tempi del procedimento rimangono sospesi.
 6. L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta.
 7. Le concessioni o le autorizzazioni utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle eventuali particolari condizioni cui sono state subordinate, nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale, possono essere, con provvedimento motivato, sospese o revocate.
 8. Il rilascio delle autorizzazioni e concessioni previste dal presente Regolamento, salvo i casi espressamente previsti, è a titolo oneroso.

Art. 5 – Vigilanza

1. Spetta al Corpo di Polizia Municipale, il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento.
2. Gli appartenenti a Corpi od Organi di Polizia procedono all'accertamento delle violazioni al Regolamento.
3. Gli agenti del Corpo di Polizia Municipale nonché Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

T

TITOLO II - QUALITA' E SICUREZZA DELL'AMBIENTE URBANO

Art. 6 - Comportamenti vietati

1. A tutela della sicurezza e del decoro dei luoghi e' vietato:
 - a) danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati;



Comune di Deruta

Provincia di Perugia

- b) imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici, facciate di edifici privati visibili dalla pubblica via;
- c) manomettere, imbrattare, rimuovere o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilita';
- d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici nonche' legarsi o incatenarsi ad essi;
- e) collocare, affiggere o appendere qualsiasi cosa su beni pubblici e, ove non autorizzati, sulla proprieta' privata;
- f) praticare giochi di qualsiasi genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi, quando possono costituire intralcio o disturbo, o pericolo per se' o per gli altri o procurare danni;
- g) utilizzare gli impianti o le attrezzature pubbliche destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di 12 anni di eta' o altro limite indicato con apposita segnaletica;
- h) lanciare e, in assenza di specifica autorizzazione pubblicitaria, collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico, volantini o simili;
- i) compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio nonché immergersi nelle stesse o farne altro uso improprio;
- l) gettare nelle fontane e vasche pubbliche , pietre, detriti e qualsiasi altro materiale o sostanza;
- m) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;
- n) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori predisposti dal Comune per il conferimento dei rifiuti;
- o) lavare e riparare veicoli , tagliare legna , esercitare lavorazioni di pietre , metalli e simili sulle aree pubbliche o a uso pubblico;
- p) ostruire con veicoli o altro gli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide, nonchè impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
- q) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrarie alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disguido, raccapriccio o incomodo alle persone, o, in ogni modo, essere causa di pericoli od inconvenienti;
- r) accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico;
- s) asportare, lacerare, danneggiare , alterare le pubblicazioni ufficiali, manifesti , gli scritti e tutto ciò che è esposto al pubblico
- t) lasciar vagare entro i centri e nuclei abitati animali da cortile , pecore, capre , bovini, equini, suini e simili;
- u) detenere all'interno dei centri abitati ovini, caprini, equini, bovini e suini.
- v) detenere all'interno dei centri e nuclei abitati animali da cortile e di bassa corte in numero complessivo superiore ai dieci capi. La superficie dove vengono custoditi questi animali deve essere tenuta costantemente pulita e i rifiuti devono essere rimossi e smaltiti.



Art. 7 - Altre attivita' vietate

1. A tutela dell' incolumita' e dell' igiene pubblica e' vietato:
 - a) depositare o ammassare, su aree private, in modo incontrollato o disordinato qualsiasi oggetto o materiale. E' altresì vietato, in assenza di specifica autorizzazione, depositare o ammassare rifiuti. Il deposito di materiali su un' area pubblica è consentito per situazioni eccezionali ed è subordinato ad autorizzazione;
 - b) utilizzare aree private, balconi o terrazzi come luogo di deposito di rifiuti;
 - c) collocare su finestre, balconi, terrazzi, nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
 - d) procedere alla innaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o su altre aree pubbliche o ad uso pubblico;
 - e) procedere alla pulizia di tappeti, stuioie, stracci, tovaglie, o simili quando l'operazione determina disturbo, incomodo o insudiciamento di aree pubbliche o ad uso pubblico.

Art. 8 - Pulizia del suolo e dell'abitato

1. E' vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o rive dei medesimi nonche' in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati. comuni a piu' persone.
2. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attivita' di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri dal limite esterno della superficie oggetto dell'autorizzazione.
3. Quando l'attivita' di cui al comma 2 viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore per il deposito dei rifiuti connessi con l'attività stessa.
4. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attivita', anche temporanea.
5. I pubblici esercizi davanti ai quali e' possibile la dispersione di rifiuti minuti devono collocare all'ingresso dell'esercizio appositi cestelli da utilizzare per il conferimento degli stessi e provvedere alla loro gestione.
6. I contenitori per il conferimento dei rifiuti di cui ai punti 3 e 5, i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati e collocati su area pubblica, non sono soggetti al pagamento della tassa sull'occupazione del suolo. L'installazione o la localizzazione dei contenitori deve essere oggetto di specifica autorizzazione o contemplata nell'autorizzazione per l'attività.
7. I proprietari di aree private hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati procedendo al loro smaltimento in funzione della specifica tipologia.
8. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, e' vietato trasferire



Comune di Deruta

Provincia di Perugia

i rifiuti sulla proprietà pubblica.

Art. 9 – Rifiuti

1. I rifiuti domestici devono essere immessi negli appositi i contenitori collocati dal servizio pubblico e nel rispetto delle specifiche modalità di conferimento.
2. I rifiuti devono essere immessi nei contenitori in modo da non ostacolare la corretta chiusura degli stessi.
3. E' vietato, a prescindere dalla natura e provenienza, depositare rifiuti o sacchi contenenti rifiuti all'esterno dei contenitori.
4. I contenitori vanno utilizzati solo ed esclusivamente per il conferimento della tipologia o della frazione di rifiuto per il quale sono stati predisposti o destinati.
5. Le modalità di conferimento (giorno, ora, confezionamento, ecc.) dei rifiuti e la tipologia di rifiuto per cui è destinato sono quelle indicate sul contenitore stesso.
6. I rifiuti costituiti da elettrodomestici, mobili e altri oggetti ingombranti provenienti da civile abitazione devono essere conferiti presso il luogo predisposto dall'Amministrazione comunale. Il conferimento può essere effettuato anche tramite specifico intervento degli addetti al servizio di raccolta dei rifiuti urbani.
7. I rifiuti urbani pericolosi (pile, batterie, vernici, ecc.) devono essere smaltiti nel rispetto delle specifiche modalità predisposte dall'Amministrazione comunale.
8. I rifiuti provenienti da lavori edili devono essere smaltiti presso impianti, discariche o centri di selezione, autorizzati. Il trasporto di questi materiali deve essere effettuato in modo da evitarne la caduta e la dispersione.
9. I rifiuti speciali, pericolosi e non, devono essere smaltiti nel rispetto di quanto previsto dal D.L.vo 22.1.1997 e successive modificazioni ed integrazioni.
10. E' vietato parcheggiare o sostare con qualsiasi tipo di veicolo in prossimità dei contenitori per la raccolta dei rifiuti così da ostacolarne l' utilizzo o le operazioni svuotamento.

Art. 10 - Sgombero neve

1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dalla Amministrazione Comunale, la neve rimossa da luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.
2. Balconi e davanzali che si aprono su vie pubbliche o ad uso pubblico devono essere sgomberati dalla neve prima o durante la pulizia della via sottostante ed in modo di non arrecare fastidi a veicoli e pedoni ivi circolanti.
3. La rimozione della neve dai passi carrabili e dagli accessi pedonali è a carico degli utilizzatori degli stessi.
4. I proprietari di attività che si aprono sulla pubblica via sono tenuti a liberare la via per una larghezza pari all'ingresso dell'attività stessa.



TITOLO III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

Art. 11 - Manutenzione e cura delle facciate degli edifici

1. Le porte, gli infissi, gli androni, le scale che si aprono sulla pubblica via di fabbricati ubicati all'interno dei centri abitati devono essere mantenuti in buono stato di manutenzione. Lo stesso stato viene richiesto per le ringhiere e ogni altra recinzione di pertinenza degli stessi fabbricati o di pertinenza di aree scoperte ubicate all'interno dei centri abitati.
2. I pubblici esercizi sono tenuti a mantenere la manutenzione di cui al punto precedente a prescindere dalla loro ubicazione.
3. La manutenzione, la ripulitura e la tinteggiatura degli edifici vanno effettuate nel rispetto delle norme contenute nel regolamento edilizio vigente.
4. La tinteggiatura e la verniciatura di pareti, porte, finestre o quanto altro si apre su una via pubblica o ad uso pubblico deve essere indicata da apposita segnaletica ed in modo da evitare danni ai passanti. La predisposizione della segnaletica è a carico di chi esegue i lavori.
5. L'eventuale occupazione di suolo pubblico per la predisposizione della segnaletica comporta la richiesta della specifica autorizzazione.
6. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.
7. Il proprietario del fabbricato è responsabile della conservazione e pulizia delle targhe e dei numeri civici presenti sullo stesso.
Gli stessi obblighi di manutenzione incombono sul proprietario d'insegne.
8. Il proprietario ha altresì l'obbligo di rimuovere l'erba infestante presente sulle pareti del fabbricato e lungo i muri di cinta, per tutta la loro lunghezza e altezza.
Ai fini del presente Regolamento, tenuto conto della realtà locale, non viene considerata infestante e quindi non soggetta all'obbligo della rimozione la pianta di "Capperi spinosa" comunemente conosciuta come pianta di capperi.
9. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili, a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con apposite transenne.

Art. 12 - Installazione di tende su facciate di edifici

1. L'installazione di tende sulle facciate degli edifici ubicati nei centri storici, che si aprono sullo spazio pubblico o sono visibili da esso, è soggetta ad autorizzazione comunale.
2. L'autorizzazione è rilasciata, in relazione alla ubicazione del fabbricato, sentito il parere della Commissione Edilizia.
3. Sono esonerati dal richiedere l'autorizzazione gli edifici ubicati nelle zone specificatamente individuate dall'Amministrazione comunale.
4. L'installazione di tende sulle facciate dei negozi e degli esercizi pubblici è sempre soggetta ad autorizzazione comunale.

Art. 13 - Attività interdette in zone di particolare interesse ambientale

1. Ai sensi dell'art.13, comma 3, della L.R. 20/1/2000 n.6, a salvaguardia dei luoghi di



Comune di Deruta

Provincia di Perugia

particolare interesse archeologico, storico, artistico e ambientale, non è consentito il commercio su aree pubbliche, nelle seguenti zone :

DERUTA : Piazza dei Consoli, Largo Santo Francesco, Via Umberto I°, Piazza Marconi.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

Art. 14 - Divieti

1. Nei parchi e nei giardini , aperti o recintati, nonche' nei viali alberati, pubblici o ad uso pubblico, e' vietato:
 - a) danneggiare la vegetazione;
 - b) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata o presente;
 - c) circolare con veicoli fuori dalle aree destinate alla loro circolazione;
 - d) calpestare le aiuole;
 - e) calpestare i siti erbosi ove sia vietato con apposita segnaletica.
 - f) introdurre cani o altri animali nelle zone delimitate da apposita segnaletica.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), tenuta presente la normativa che regolamenta la caccia, si applicano altresi' nelle altre aree verdi esterne ai centri abitati .

Art. 15 - Disposizioni sul verde privato

1. I rami e le fronde degli alberi presenti su aree private e ubicati in prossimità di strade aperte al transito veicolare o pedonale devono essere mantenuti in condizioni da evitare ogni situazione di pericolo od intralcio per la circolazione di veicoli e pedoni.
2. I proprietari o gli affittuari o chi ha la disponibilità delle aree ha l'obbligo della manutenzione e della rimozione tempestiva delle parti di alberi cadute sulla sede stradale.
3. Le altezze alle quali devono essere mantenuti i rami che si protendono sulla carreggiata sono quelle indicate dal Codice della Strada.
4. Le aree, a prescindere dalla loro destinazione e utilizzazione, ubicate in prossimità di curve ed incroci devono essere mantenute libere da vegetazione, arbusti, alberi e quanto altro possa ostacolare la visibilità.
5. Gli orti e i giardini privati ubicati all' interno dei centri abitati e nuclei abitati devono essere oggetto di costante manutenzione al fine di evitare lo sviluppo incontrollato di vegetazione spontanea e di arbusti;
6. L'utilizzo di prodotti chimici nelle aree di cui al comma 5 deve essere effettuato nel puntuale rispetto delle precauzioni che ne regolamentano l'impiego. L'utilizzatore è tenuto comunque a evitare e prevenire ogni situazione di rischio o disturbo nei confronti i terzi.
7. L'obbligo della manutenzione, da parte dei proprietari, è esteso anche alle scarpate e ai bordi delle strade provinciali e statali che attraversano i centri abitati.

TITOLO V - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 16 - Disposizioni generali

1. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per



evitare disturbo, fastidio, molestie ai vicini.

2. Gli accertamenti per evidenziare le violazioni di cui al comma 1 sono effettuati dal Corpo di Polizia Municipale che li effettua direttamente o avvalendosi di strutture tecniche interne al Comune o esterne (A.R.P.A., A.S.L. ecc.).

3. Il titolare dell'attività dalla quale deriva la violazione è tenuto, entro i termini concessi, a eliminare le difformità accertate.

4. In caso di inadempienza e quando ricorrono i presupposti di legge, il Sindaco o il Responsabile della posizione organizzativa competente :

- vieta l'esercizio dell'attività da cui ha origine l'attività causa di disturbo, fastidio, molestie;

- subordina l'attività a specifiche limitazioni.

5. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni del Piano Regolatore Generale e dalla relative norme di attuazione, nei locali destinati a civile abitazione non è consentita alcuna attività lavorativa che comporti l'uso di macchine a motore.

6- Sono escluse le attività che prevedono esclusivamente le normali macchine per ufficio o le attrezzature mediche.

Art. 17 - Lavoro notturno

1. All'interno dei centri e nuclei abitati, l'esercizio di attività lavorativa e non, anche in forma temporanea o saltuaria, svolta tra le ore 21,00 e le ore 7,00 che comporta produzione di rumore è soggetto ad autorizzazione comunale.

2. Quando la natura dell' attività, le caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui la stessa è esercitata lo richiedono, il Sindaco può estendere il divieto di esercitare ad un arco di tempo più ampio di quello indicato nel comma 1.

Art. 18 - Spettacoli e trattenimenti

1. I titolari delle autorizzazioni prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i responsabili dei circoli privati o appartenenti ad enti riconosciuti ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da rispettare i limiti stabili per le emissioni di rumore.

2. Le autorizzazioni per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

3. Le Associazioni senza scopo di lucro possono essere autorizzate a svolgere fino ad un massimo di 5(cinque) manifestazioni di pubblico spettacolo nel corso dell'anno solare. Sono fatte salve le disposizioni in materia di rilascio di autorizzazioni per pubblici spettacoli nell'ambito dello svolgimento di sagre, feste paesane e altre manifestazioni con il patrocinio dell'Amministrazione comunale.

Art. 19 - Abitazioni private

1. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonche' gli apparecchi di qualsiasi specie per la



riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione.

Art. 20 - Strumenti musicali

1. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali e' tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.

Art. 21 - Dispositivi acustici antifurto

1. I proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinche' il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorche' sia intermittente. Sono fatte salve le disposizioni dettate dal Codice della Strada.

2. La disposizione del comma 1. vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non puo', in alcun caso, superare i dieci minuti primi.

3. Le limitazioni di cui al comma 2. non si applicano per gli insediamenti ubicati in aperta campagna.

TITOLO VI - PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 22 - Tutela degli animali domestici

1. In ogni luogo e circostanza e' fatto divieto di molestare gli animali domestici e non, anche randagi, e di provocare loro danno o sofferenza.
2. E' vietato abbandonare animali di ogni specie e razza.
3. E' vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio da qualsiasi veicolo.

Art. 23 - Protezione della fauna selvatica

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 14, lett. b), del Regolamento, il divieto di procurare pericolo o molestie alla fauna, deve intendersi esteso a tutto il territorio comunale.
2. E' fatto divieto di detenere in strutture private specie selvatiche proibite dalla normativa internazionale a tutela delle stesse.
3. Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo per terzi.

Art. 24 - Divieti specifici

1. E' vietato utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie.



Art. 25 - Disturbo da parte di animali

1. In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini e' vietata la detenzione di animali che disturbino, la quiete pubblica o privata.
2. Gli agenti di polizia municipale, oltre a contestare la violazione della disposizione del comma 1. al proprietario o al detentore, richiamano formalmente il medesimo al rispetto della norma.

Art. 26 - Mantenimento dei cani

1. I proprietari dei cani sono tenuti al rispetto delle norme veterinarie che disciplinano il riconoscimento degli animali, la profilassi antirabbia e tutela, in generale, della salute.
2. I cani devono essere condotti da persone che siano in grado di controllarne i movimenti e le eventuali reazioni.
3. I cani devono sempre essere condotti al guinzaglio e, se di taglia grossa o media o di indole aggressiva, anche muniti di museruola. L'obbligo non sussiste durante l'esercizio venatorio.
4. Nei parchi e giardini pubblici, aperti o recintati, i cani possono accedere esclusivamente nelle aree loro appositamente destinate ed opportunamente delimitate e segnalate. In queste aree, quando la presenza delle persone è limitata, possono essere lasciati liberi dal guinzaglio, purché sotto il costante controllo del proprietario o dell'accompagnatore. I danni provocati al patrimonio verde pubblico dai cani vengono risarciti dai proprietari degli animali.
5. Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata con apposita targa affissa verso l'esterno ed i cani possono essere tenuti senza museruola soltanto se legati.
6. Chi accompagna un cane in spazi pubblici deve essere munito di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni. Dopo l'uso la stessa deve essere immessa nei contenitori per i rifiuti urbani. Gli stessi obblighi sono estesi a chi conduce un cavallo sulle strade pubbliche o ad uso pubblico interne ai centri e nuclei abitati.
7. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.
8. E' vietato introdurre cani, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone disabili, nelle aree attrezzate o destinate ai giochi dei bambini, nei cimiteri.

Art. 27 - Trasporto di animali su mezzi pubblici

1. Il trasporto di animali su mezzi di servizio pubblico e' disciplinato da apposito regolamento adottato dall'azienda che esercita il servizio.

TITOLO VII - OCCUPAZIONI DI AREE E SPAZI PUBBLICI

Art. 28 - Disposizioni generali sull'occupazione di suolo pubblico

1. L'occupazione, in qualsiasi modo e fine venga attuata, del suolo pubblico o ad uso pubblico nonchè degli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, è consentita solo con autorizzazione comunale.
2. Sono, in particolare, soggetti all'obbligo della preventiva e specifica autorizzazione



comunale:

- a) le aree e gli spazi di dominio pubblico;
 - b) le aree e gli spazi di dominio privato gravati da servitu' di uso pubblico.
 - c) i canali, i rii ed i fossi fiancheggianti le strade aperte al pubblico transito;
 - d) le aree di proprieta' privata confinanti con pubbliche vie, non recintate.
3. Le autorizzazioni per l'occupazione di aree e spazi pubblici, nonche' degli altri spazi e aree indicati nel comma 2, oltre al rispetto di quanto previsto dal Codice della Strada, sono subordinate al parere favorevole degli organi competenti comunali sulla compatibilita' con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, di sicurezza e di quiete pubblica. Le esigenze di salvaguardia ambientale ed architettonica vengono valutate, estendendole anche alle strutture utilizzate, quando l'occupazione interessa parchi, giardini o aree di particolare interesse paesaggistico, zone pedonali.
4. L'Autorità Comunale può imporre specifiche prescrizioni quando il luogo, la natura, la modalita' o la durata dell'occupazione lo rendano necessario.
5. L'autorizzazione può essere revocata quando le condizioni di esercizio della stessa arrecano intralcio alla circolazione pedonale o veicolare. L'autorizzazione viene immediatamente revocata quando le condizioni di esercizio sono di pregiudizio alla salute o incolumità pubblica o privata.
6. La disciplina dettata dal Regolamento si riferisce alle occupazioni poste in essere mediante strutture per la cui collocazione, anche in forma precaria, non sia necessario conseguire licenza o concessione edilizia.
7. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 13, le occupazioni di aree e spazi pubblici per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono soggette alla disciplina dettata dalle vigenti norme legislative in materia, alle disposizioni dello speciale regolamento comunale, nonche' alle determinazioni della Giunta Comunale o del Sindaco per particolari situazioni o circostanze.
8. Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto.

Art. 29 - Specificazioni

1. Le occupazioni di aree e spazi pubblici autorizzabili a norma dell'art. 28 si distinguono in:
 - a) **permanenti**: sono quelle di carattere stabile, effettuate a seguito di rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) **temporanee**: sono quelle di durata inferiore all'anno.
2. Le autorizzazioni per l'occupazione valgono esclusivamente per il luogo e per la durata in esse indicate.
3. Il suolo pubblico occupato deve essere mantenuto pulito e sgombero dai rifiuti e allo scadere dell'autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne.
4. Quando l'occupazione interessa pavimentazioni stradali realizzati con materiali di particolare pregio o sono state prescritte, per il ripristino del suolo pubblico, speciali modalita' di esecuzione, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al versamento di una adeguata cauzione, il cui importo è fissato dall'ufficio tecnico comunale, a garanzia di



eventuali danni.

Art. 30 - Occupazioni per manifestazioni

1. Lo svolgimento delle manifestazioni non disciplinate dalla L.R.46/1998 e da specifici regolamenti comunali, per le quali sia necessaria l'occupazione con strutture ed impianti, di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, e' soggetto ad autorizzazione e la domanda va presentata al Sindaco.
2. Alla domanda va allegata la documentazione prevista dallo specifico procedimento predisposto dall'ufficio preposto al rilascio dell'autorizzazione.
3. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale e' subordinato al parere favorevole dell'ufficio tecnico comunale.
4. In presenza di una pluralita' di richieste riferite, per lo stesso periodo, allo stesso luogo, l'Amministrazione valuterà l'assegnazione in base, oltre che all'ordine cronologico di presentazione delle domande, anche all'esigenza di assicurare un criterio di rotazione che consenta la piu' ampia fruibilita' del territorio.
5. L'istanza e la documentazione allegata devono essere presentate almeno 15 giorni prima della data prevista per l'inizio dei lavori di allestimento.
6. Tutte le manifestazioni devono essere attrezzate con servizi igienici il cui numero dovrà essere proporzionato all'utenza e comunque non inferiore a due. Nella dotazione dei servizi igienici ne dovrà essere previsto almeno uno attrezzato per persone disabili. L'uso dei servizi igienici sarà pubblico e a titolo gratuito. La gestione dei servizi igienici è soggetta al rispetto della normativa in materia di scarichi e rifiuti.
7. L'installazione di tutte le attrezzature, l'eventuale allaccio per l'utenza di altri servizi, la gestione, la rimozione a fine manifestazione sono a carico del titolare dell'autorizzazione.

Art. 31 - Occupazioni con spettacoli viaggianti

1. Lo svolgimento di attivita' di spettacolo viaggiante puo' avvenire sulle aree comunali a tal fine individuate dall'Amministrazione comunale
2. Le attivita' di spettacolo viaggiante possono essere svolte anche su aree private nel rispetto dei requisiti previsti dal decreto del Ministro dell'Interno del 19 Agosto 1996.

Art. 32 - Occupazioni con elementi di arredo

1. I soggetti che esercitano attivita' commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, possono ottenere la concessione per l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi di arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali e fioriere), a condizione che cio' non pregiudichi in alcun modo la circolazione, che si tratti di intervento unitario interessante l'intera via o, quanto meno, l'isolato, e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.
2. Il rilascio della concessione è subordinato all'stipula di apposita convenzione fra l'ente ed il concessionario
3. Analoga occupazione puo' essere autorizzata, alle condizioni di cui ai commi 1 e 2, anche a privati cittadini che intendono, in tal modo, migliorare l'aspetto ornamentale della via in cui risiedono.



4. Le concessioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali, nonche', quando siano interessate aree soggette a vincoli, della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dei competenti uffici regionali.
5. L'occupazione dello spazio pubblico di cui ai commi 1 e 3 viene rilasciata a titolo gratuito limitatamente alla superficie occupata dagli arredi. L'area pubblica eventualmente ricompresa all'interno degli arredi è soggetta a pagamento.

Art.33 - Occupazioni con strutture pubblicitarie

1. Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada e quanto prescritto dal Regolamento comunale sulla pubblicita' e diritti sulle pubbliche affissioni, nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione puo' essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico senza preventiva specifica autorizzazione per l'occupazione.
2. Non e' consentito collocare le strutture di cui al comma 1. su aree o spazi verdi, compresi i viali alberati, quando puo' derivare qualsiasi danneggiamento alla vegetazione e/o alla gestione del verde pubblico. Le valutazioni in merito vengono effettuate dall'ufficio tecnico comunale.
3. Per installare striscioni o altro materiale pubblicitario su alberi non e' possibile utilizzare chiodi, viti, ecc.. E' consentito assicurare le attrezzature pubblicitarie all'albero a condizione che venga interposto tra il materiale utilizzato per legare e la corteccia dell'albero un idoneo isolante.
4. L'installazione del materiale di protezione di cui al comma 3 e la sua rimozione che deve essere contestuale a quella del materiale pubblicitario sono a carico del titolare dell'autorizzazione.
5. Nell'ambito ed in prossimita' dei luoghi e dei beni situati in zone di particolare interesse ambientale e soggetti a tutela ai sensi di legge, non e' consentita la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicita' .

Art. 34 - Occupazioni per lavori di pubblica utilità

- 1.L'esecuzione di interventi di manutenzione su strutture o impianti sotterranei con conseguente occupazione del suolo pubblico o ad uso pubblico devono essere comunicati dall'ente erogatore del servizio o dall'impresa cui e' appaltato l'intervento, al Corpo di Polizia Municipale. La comunicazione dovrà specificare l'eventuale demolizione, parziale o totale, della sede stradale o viaria.
2. La comunicazione di cui al comma 1., contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalita' di esecuzione del medesimo e la data di inizio e di ultimazione, deve essere data tempestivamente , al fine di consentire la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale.
3. La predisposizione delle opere provvisionali e della segnaletica stradale necessaria e a carico di chi esegue i lavori.
4. Il ripristino della sede stradale e/o viaria interessata dai lavori e a carico di chi esegue i lavori di manutenzione e deve essere effettuato nel rispetto delle modalita' e dei tempi concordati con l'ufficio tecnico comunale.
5. L'Amministrazione Comunale puo' disporre in merito alla programmazione degli



4. Le concessioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali, nonche', quando siano interessate aree soggette a vincoli, della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dei competenti uffici regionali.
5. L'occupazione dello spazio pubblico di cui ai commi 1 e 3 viene rilasciata a titolo gratuito limitatamente alla superficie occupata dagli arredi. L'area pubblica eventualmente ricompresa all'interno degli arredi è soggetta a pagamento.

Art.33 - Occupazioni con strutture pubblicitarie

1. Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada e quanto prescritto dal Regolamento comunale sulla pubblicita' e diritti sulle pubbliche affissioni, nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione puo' essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico senza preventiva specifica autorizzazione per l'occupazione.
2. Non e' consentito collocare le strutture di cui al comma 1. su aree o spazi verdi, compresi i viali alberati, quando puo' derivare qualsiasi danneggiamento alla vegetazione e/o alla gestione del verde pubblico. Le valutazioni in merito vengono effettuate dall'ufficio tecnico comunale.
3. Per installare striscioni o altro materiale pubblicitario su alberi non e' possibile utilizzare chiodi, viti, ecc.. E' consentito assicurare le attrezzature pubblicitarie all'albero a condizione che venga interposto tra il materiale utilizzato per legare e la corteccia dell'albero un idoneo isolante.
4. L'installazione del materiale di protezione di cui al comma 3 e la sua rimozione che deve essere contestuale a quella del materiale pubblicitario sono a carico del titolare dell'autorizzazione.
5. Nell'ambito ed in prossimita' dei luoghi e dei beni situati in zone di particolare interesse ambientale e soggetti a tutela ai sensi di legge, non e' consentita la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicita'.

Art. 34 - Occupazioni per lavori di pubblica utilità

1. L'esecuzione di interventi di manutenzione su strutture o impianti sotterranei con conseguente occupazione del suolo pubblico o ad uso pubblico devono essere comunicati dall'ente erogatore del servizio o dall'impresa cui e' appaltato l'intervento, al Corpo di Polizia Municipale. La comunicazione dovrà specificare l'eventuale demolizione, parziale o totale, della sede stradale o viaria.
2. La comunicazione di cui al comma 1., contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalita' di esecuzione del medesimo e la data di inizio e di ultimazione, deve essere data tempestivamente, al fine di consentire la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale.
3. La predisposizione delle opere provvisionali e della segnaletica stradale necessaria e' a carico di chi esegue i lavori.
4. Il ripristino della sede stradale e/o viaria interessata dai lavori e' a carico di chi esegue i lavori di manutenzione e deve essere effettuato nel rispetto delle modalita' e dei tempi concordati con l'ufficio tecnico comunale.
5. L'Amministrazione Comunale puo' disporre in merito alla programmazione degli



interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti. Ove si tratti di intervento di urgenza la comunicazione puo' essere data, a mezzo telefono o telefax, nel momento in cui l'intervento viene effettuato.

6. Quando l'intervento interessa strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada e gli oneri conseguenti sono a carico di chi esegue i lavori. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettua su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorche' non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della incolumita' pubblica e privata.

Art. 35 - Occupazioni per traslochi

1. L'occupazione di suolo ad uso pubblico per effettuare le operazioni di trasloco con veicoli per uso speciale e delle relative attrezzature è soggetta ad autorizzazione.
2. La domanda di autorizzazione va presentata al Corpo di Polizia Municipale indicando il luogo, il periodo di occupazione, la superficie interessata, i veicoli e le attrezzature utilizzate.
3. Il Corpo di Polizia Municipale rilascia il nulla osta con le eventuali prescrizioni in merito alla segnaletica. Copia del nulla osta viene trasmesso all'ufficio tributi per il pagamento dei relativi oneri.
4. L'area oggetto dell'autorizzazione deve essere opportunamente segnalata ed identificata, con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione, per tutto il periodo in cui sono presenti i veicoli e le attrezzature.

Art. 36 - Occupazioni del soprassuolo

1. La collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, di tende solari, di bracci, lanterne e simili è soggetta ad autorizzazione comunale.
2. La collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, di bracci e lanterne avviene nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento comunale sulle pubbliche affissioni e pubblicità e dal Regolamento edilizio.
3. La collocazione di bracci e fanali avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento edilizio.

Art. 37 - Occupazioni di altra natura

1. L'autorizzazione per occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal Regolamento, e' subordinata al parere favorevole dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalita' e alla durata della occupazione.
2. Salvo specifica autorizzazione non e' consentita, in alcuna circostanza ed in alcun luogo, l'occupazione di spazi pubblici destinati, anche temporaneamente, alla circolazione, con tappeti o guide di qualunque specie e dimensione. E' consentita la collocazione di zerbini presso le soglie di esercizi pubblici o commerciali o simili.

Art. 38 - Occupazioni per comizi e raccolta di firme

1. L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonche' per comizi in



periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, e' concessa previa verifica della compatibilita' con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare e con le esigenze di cui all'art. 32, comma 3.

2. L'autorizzazione deve essere richiesta almeno cinque giorni prima. L'Amministrazione, in presenza di motivate ragioni, puo' derogare tale termine accogliendo richieste presentate successivamente.

3. L'occupazione non è a titolo oneroso.

Art. 39 - occupazioni per offerta di beni in natura a fini di beneficenza.

1. La raccolta di fondi, effettuata anche occasionalmente, mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai partecipanti, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, è consentita esclusivamente alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale come definite dall'art.10 del D.Lgs.4 dicembre 1997 n. 460, ed alle organizzazioni riconosciute ai sensi della legge 7/12/2000 n. 383
2. La raccolta di fondi, se effettuata su area privata, è soggetta a preventiva comunicazione al comune; nella comunicazione devono essere indicati: il. Luogo, la durata, il tipo di servizio e/o di bene offerto nonché la qualità del soggetto promotore, resa dal responsabile o legale rappresentante nella forma di autocertificazione.
3. Se l'attività per essere svolta necessita dell'utilizzazione del suolo pubblico , la comunicazione è sostituita dalla richiesta di occupazione del suolo pubblico contenente le dichiarazioni di cui al comma 2.
4. Tutte le istanze, autorizzazioni e concessioni non necessitano dell'assolvimento dell'imposta di bollo e del pagamento dei tributi locali.

Art. 40 - Occupazioni con gazebo ed ombrelloni

1. L'occupazione con tavoli, sedie, gazebo, ecc. del suolo pubblico prospiciente gli esercizi pubblici di somministrazione, da parte dei titolari degli stessi, è consentita ed è soggetta ad autorizzazione.
2. L'autorizzazione può essere temporanea o stagionale e viene rilasciata nel rispetto dei criteri tecnico-estetici previsti per l'arredo urbano, delle disposizioni del Regolamento edilizio comunale nonché dalle norme in materia di viabilità, igiene e pubblica sicurezza.

Art. 41 - Occupazioni per esposizione di merci

1. A chi esercita attivita' commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via puo' essere rilasciata l'autorizzazione, nel rispetto delle norme d'igiene, per l'occupazione del suolo pubblico per esporre merci, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato.
2. I generi alimentari non confezionati, fermo restando il rispetto delle norme in materia di igiene, non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.
3. L'autorizzazione di cui al presente articolo e' valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.



TITOLO VIII - DISPOSIZIONI N MATERIA DI COMMERCIO E PUBBLICI ESERCIZI

Art. 42 - Esposizione dei prezzi

1. I titolari di esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande che esercitano la ristorazione hanno l'obbligo di esporre, anche all'esterno dell'esercizio, tabelle recanti menu' e prezzi.

Art. 43 Divieto di ingresso di animali

1. E' vietato far accedere animali all'interno di esercizi di preparazione e somministrazione alimenti, salvo quelli che accompagnano persone disabili.
2. La sanzione per l'inosservanza del divieto è posta a carico del titolare o gestore dell'esercizio nonché della persona che ha in custodia l'animale.

Art. 44 - Servizi igienici

1. Gli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande e tutti i locali di pubblico ritrovo debbono essere dotati di servizi igienici, conformi alle norme stabilite dal Regolamento d'igiene, da tenersi a disposizione dei frequentatori.

Art. 45 - Insegne dei pubblici esercizi

1. Gli esercizi pubblici soggetti alla disciplina dell'art. 86 del R.D.18/6/1931 n. 773 e comunque gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande ,ed in particolare le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere e tutti i locali di pubblico ritrovo, devono essere dotati di insegna esterna di denominazione indicante in modo inequivocabile il tipo di attività esercitata;

Ai fini del Regolamento per insegna si intendono anche pannelli, targhe, o scritte applicate direttamente sul muro ,

2. Le insegne esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento che contengono indicazioni dell' attività diverse da quelle riportate nell'autorizzazione di cui al richiamato art. 86 TULPS, devono, a cura dei titolari degli esercizi, essere adeguate ,sostituite o modificate entro i successivi 40 giorni..

3. E' fatto divieto assoluto di indicare nell'insegna , tipologie di esercizio diverse da quelle riportate nell'autorizzazione , o consentite dalla stessa.

4. E' vietato collocare insegne che non si riferiscono direttamente ad una attività.

Art. 46 - Commercio in forma itinerante

1. I titolari di autorizzazione per il commercio in forma itinerante su aree pubbliche, i produttori agricoli , possono, senza necessita' di conseguire l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, esercitare l'attivita' in forma itinerante, nel rispetto dei seguenti divieti e limiti:

a) e' vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita laddove il parcheggio o la sosta



non siano consentiti dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale;
b) e' vietato esercitare nelle vie o piazze nelle quali sono presenti problemi di viabilita', nonche' nelle zone cittadine, tra cui quelle indicate all'art. 13, tutelate da specifici motivi di interesse archeologico, storico, artistico e ambientale o di altrō rilevante pubblico interesse;
c) non e' consentito sostare nello stesso punto per piu' di un'ora nella stessa giornata, trascorsa la quale i veicoli o le strutture di vendita devono essere spostati e posizionati a non meno di 500 metri dal punto precedentemente occupato;
d) l'attivita' non puo' esercitarsi ad una distanza inferiore a metri 50 dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, cimiteri;
e) la sosta non e' consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimita' di scavi o cantieri o altre fonti di polverosita' o di esalazioni dannose
f) l'attivita' non puo' essere iniziata prima delle ore 7 e conclusa dopo le ore 20;
g) sono interdetti al commercio itinerante i parchi ed i giardini pubblici aperti o recintati.
2. Il Sindaco, con propria ordinanza, puo' vietare temporaneamente il commercio itinerante in specifiche zone in occasione di particolari eventi.

Art. 47 – Mestieri girovaghi

1. L'esercizio dei mestieri girovaghi, quando non comporta l'utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di arre e spazi pubblici.
2. L'esercizio dei mestieri girovaghi di suonatore,cantante e simili è consentito nelle aree pedonali non comprese in zone soggette a salvaguardia, quando le esibizioni siano di breve durata ed avvengano senza recare intralcio o fastidio alla circolazione pedonale.

TITOLO IX - SALE DA GIOCO

Art. 48 – Definizione di sala da gioco

1. Ai fini del presente Regolamento per sala da gioco deve intendersi il locale adibito esclusivamente a trattenimento e svago mediante gli strumenti quali i giochi di biliardo, giochi delle carte, giochi da tavolo, giochi meccanici, elettromeccanici ed elettronici, in cui l'elemento abilità e trattenimento è preponderante rispetto all'elemento aleatorio, il cui esercizio è disciplinato dell'art. 86 e 110 del R.D. del 18.06.1931 n. 773, dall'art. 19 del DPR 24.07.1977 n.616 e dalla L. 425/95 e successive modificazioni ed aggiunte .

Art.49 - Superfici minime delle sale da gioco

1. Il locale a adibito a sala giochi deve avere una superficie minima utilizzabile di mq. 120
2. Non costituisce superficie utile, lo spazio destinato a magazzino, deposito ufficio servizi igienici per il pubblico o altro spazio di uso privato.
3. Il numero massimo degli apparecchi consentito è fissato in funzione del rapporto di 1 per ogni 4 mq. (quattro) di superficie utile
4. nel caso di installazione di uno o più biliardi, il rapporto fra il numero di biliardi e la superficie utile è di 1 ogni 16 mq.



Art.50 - Distanze minime ed ubicazioni delle sale da gioco

1. Fermo restando quanto previsto sul requisito della sorvegliabilità dall'art.153 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. è vietato aprire sale giochi in locali o vani seminterrati o in piani diversi dal piano terra,
2. Il locale dovrà essere distante almeno 200 metri misurati per «la via pedonale più breve» da ospedali, scuole, caserme, chiese, case di cura, alberghi e strutture collettive similari;

Art. 51 - Numero di apparecchi nei pubblici esercizi di somministrazione

1. Nei locali di pubblico esercizio di somministrazione o circolo privato, è consentito fino a 3 (tre) apparecchi di puro trattenimento e svago.
2. Nei predetti esercizi aventi superficie di vendita o di somministrazione, inferiore ai 40 mq., è consentito il funzionamento di un numero massimo di 2 (due) apparecchi di puro trattenimento e svago.

Art. 52 - Orari delle sale da gioco

1. Gli orari di apertura e di chiusura delle sale giochi sono determinati con ordinanza del Sindaco

Art. 53 - Modalità di svolgimento delle attività

1. L'accesso all'interno delle sale da gioco ed il gioco sono vietati ai minori di anni 14, quando non siano accompagnati da familiare o altro parente maggiorenne.
2. Il gioco del bigliardo e il gioco delle carte devono essere svolti in locali separati da quelli in cui vengono svolti altri tipi di gioco.
3. I minori di anni 14 non possono accedere alle sale riservate al gioco del bigliardo e al gioco delle carte.
4. Presso le sale giochi può essere autorizzata la somministrazione di alimenti e bevande analcoliche, solo tramite distributori automatici

TITOLO X - SANZIONI AMMINISTRATIVE DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art.54 - Contestazione , notificazione e pagamento in misura ridotta – Termini

1. Le violazioni alle disposizioni del Regolamento sono soggette, ai sensi di legge, a sanzione amministrativa
2. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi e dai Regolamenti comunali.
3. Per le violazioni alle disposizioni del Regolamento è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta, pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole al doppio del minimo della sanzione edittale, ,



oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

4. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma.

5. Le sanzioni amministrative fissate in violazione alle disposizioni del Regolamento sono riportate in apposito prospetto, che allegato al presente Regolamento ne costituisce parte integrale e sostanziale

Art. 55 - Provvedimenti accessori

1. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso d'atto di concessione o d'autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.

2. L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conforme alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre all'irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o dell'autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inoservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.

3. Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o all'inoservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l'accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.

Art. 56 - Violazioni alle ordinanze sindacali in materia di orari di attività non sanzionati da norme speciali

1. Le violazioni alle ordinanze sindacali in materia di turni di chiusura ed orari di apertura degli impianti stradali di distributori di carburanti fino all'emanazione di altre norme, nazionali o regionali sono soggette alla sanzione amministrativa da 75,00 450,00

2. Le violazioni alle ordinanze sindacali in materia di orari di apertura delle attività di parrucchiere barbiere ed estetica, fino all'emanazione di altre norme, nazionali o regionali sono soggette alla sanzione amministrativa da 50,00 a 300,00

3. Le violazioni alle ordinanze sindacali in materia di obbligo di apertura degli esercizi commerciali del settore alimentare stabilito ai sensi dell'art. 13 comma 2 del D.L.gs. 31/3/1998 n. 114, fino all'emanazione di altre norme, nazionali o regionali sono soggette alla sanzione amministrativa da 50,00 a 300,00.



Comune di Deruta

Provincia di Perugia

Art. 57 - Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia il Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.51 del 01.02.1967 e le sue successive modificazioni, nonche' tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.

Art.58 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la data di esecutività della relativa delibera di approvazione.

Art. 59 – Norme transitorie


1. Il divieto previsto dall'art.6 - lettera u - di detenere animali all'interno dei centri abitati, per gli allevamenti che sono in essere e autorizzati alla data di entrata in vigore del Regolamento e che costituiscono l'attività predominante del titolare, si applica a decorrere dai termini previsti nei piani/progetti di delocalizzazione che approverà l'Amministrazione comunale.

2. L'obbligo di cui all'art. 11 – comma 1, decorre dopo 12 mesi dall'entrata in vigore del Regolamento.



**ELENCO DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO DI POLIZIA
URBANO (ART. 1, BIS D.LGS. 108/2000 N. 267) Provincia di Perugia**

Fattispecie astratta	Sanzione Euro	Pagamento in misura ridotta entro 60 gg. Euro
Art. 6 Comportamenti vietati		
Comma 1. lett. a) - b) - c) manomettere - danneggiare - rimuovere h) lanciare - l) - n) manomettere - rompere - insudiciare - o) lavare - p) impedire	da 65,00 a 450,00	130,00
lett. c) uso improprio - f) - g) - m) - v)	da 25,00 a 150,00	50,00
lett. d) - e) - h) collocare i) - q)	da 30,00 a 200,00	60,00
lett. n) spostare - o) riparare - tagliare esercitare - r) - t) - u)	da 40,00 a 250,00	80,00
lett. p)	Codice della strada	
lett. s)	T.U.L.P.S.	
Art. 7 Altre attività vietate		
Comma 1. lett. a) - b) - c)	da 30,00 a 200,00	60,00
lett. d) - e)	da 25,00 a 150,00	50,00
Art. 8 Pulizia del suolo e dell'abitato		
Commi 1. - 4. - 5.	da 30,00 a 200,00	60,00
Commi 2. - 3. - 8.	da 40,00 a 250,00	80,00
Comma 7.	da 50,00 a 300,00	100,00
Art. 9 Rifiuti		
Commi 1. - 3. - 10. ostacolare	da 30,00 a 200,00	60,00
Commi 2. - 5. modalità	da 25,00 a 150,00	50,00
Commi 4. - 5. tipologia	da 40,00 a 250,00	80,00
Commi 6. - 7. - 8. - 9.	D.Lgs. 5 Febbraio 1997, n.22	
Commi 10. parcheggio - sosta	Codice della strada	
Commi 1. - 2. - 3. - 4.	da 30,00 a 200,00	60,00
Art. 11 Manutenzione delle facciate di edifici		
	da 100,00 a 500,00	200,00
Art. 12 Installazione di tende su facciate di edifici		
	da 50,00 a 400,00	100,00
Art. 13 Attività interdette in zone di particolare interesse ambientale	art. 29 comma 2, del D.Lgs. 114/1998 oltre alla sanzione accessoria della rimozione di ufficio di tutte le strutture a carico del trasgressore, ove questo non provveda personalmente ed immediatamente	
Art. 14 Divieti		
Comma 1.		
lett. a) - d) - e) - f)	da 25,00 a 200,00	50,00
lett. b) - comma 2.	da 40,00 a 300,00	80,00
lett. e) - veicoli non a motore	da 25,00 a 200,00	50,00
lett. c) - veicoli a motore a due ruote	da 40,00 a 300,00	80,00




**ELENCO DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO DI POLIZIA
URBANO (D.Lgs. 18/08/2000 N. 267) Provincia di Perugia**

lett. c) - veicoli con motore a quattro ruote	da 60,00 a 400,00 oltre alla sanzione accessoria della rimozione di ufficio a carico del trasgressore, ove questo non provveda personalmente ed immediatamente	120,00
Art. 15 Disposizioni sul verde privato		
Commi 1. - 2. - 3. - 4.	Codice della strada	
Comma 5.	da 30,00 a 200,00	60,00
Comma 6.	da 25,00 a 150,00	50,00
Art. 16 Disposizioni generali	da 60,00 a 300,00	100,00
Art. 17 Lavoro notturno	da 100,00 a 450,00	150,00
Art. 18 Spettacoli e trattenimenti	da 60,00 a 450,00	120,00
Art. 19 Abitazioni private	da 30,00 a 200,00	60,00
Art. 20 Strumenti musicali	da 30,00 a 200,00	60,00
Art. 21 Dispositivi acustici antifurto		
Comma 1.	Codice della strada	
Comma 2.	da 50,00 a 450,00	100,00
Art. 22 Tutela degli animali domestici		
Commi 1. - 2.	Codice Penale	
Comma 3.	da 30,00 a 200,00	60,00
Comma 3. (se con veicolo a motore)	da 60,00 a 400,00	120,00
Art. 23 Protezione della fauna selvatica		
Comma 2.	Normativa Regionale	
Comma 3.	da 40,00 a 300,00	80,00
Art. 24 Divieti specifici	Codice Penale	
Art. 25 Disturbo da parte di animali	da 30,00 a 200,00	60,00
Art. 26 Mantenimento dei		
Comma 1.	Normativa Regionale	
Comma 3. - sprovvisti di guinzaglio	da 25,00 a 150,00	50,00
Commi 3. - se di taglia grossa o media o di indole aggressiva e sprovvisti di museruola - 4. - 5. - 6. - 7. - 8.	da 30,00 a 200,00	60,00
Art. 28 Disposizioni generali		
Comma 1.	da 50,00 a 450,00	100,00
Comma 1. (se l'occupazione non supera i 2 mq.)	da 25,00 a 150,00	50,00
Art. 29 Specificazioni		
Comma 3.	da 60,00 a 400,00	120,00
Art. 30 Occupazioni per manifestazioni		
Comma 1.	da 50,00 a 400,00	100,00
Comma 6.	da 50,00 a 400,00	100,00



ELenco delle sanzioni per violazioni al regolamento di polizia
URBANA (art. 1 bis D.Lgs. 08/2000 N. 267) Provincia di Perugia

Art. 31 Occupazioni con spettacoli viaggianti	da 100,00 a 450,00	150,00
Art. 32 Occupazioni con elementi di arredo		
Comma 1. - 2. - 3.	da 30,00 a 200,00	60,00
Art. 33 Occupazioni con strutture pubblicitarie		
Comma 1.	Codice della strada	
Comma 3.	da 50,00 a 300,00	100,00
Comma 5.	D.Lgs. 29 ottobre 1999, n.490 Art. 133 - 165	
Art. 34 Occupazioni per lavori di pubblica utilità		
Comma 1. - 2.	da 50,00 a 400,00	100,00
Comma 6.	Codice della strada	
Art. 35 Occupazioni per traslochi		
Comma 1.	da 60,00 a 450,00	120,00
Comma 4.	da 25,00 a 150,00	50,00
Art. 36 Occupazioni del soprassuolo	Regolamento pubbliche affissioni	
Art. 37 Occupazioni di altra natura	da 50,00 a 450,00 (qualora l'occupazione non sia superiore a 2 mq. La sanzione è ridotta del 50%)	
Comma 1.		100,00
Comma 2.	da 30,00 a 200,00	60,00
Art. 38 Occupazioni per comizi e raccolta di firme	da 30,00 a 200,00	60,00
Art. 39 Occupazioni per offerta di beni in natura a fini di beneficenza	Art. 22 o 29 del D.Lgs. 31/3/1998 n.114	
Art. 40 Occupazioni per gazebo ed ombrelloni	da 50,00 a 400,00	100,00
Art. 41 Occupazioni per esposizioni di merci	da 50,00 a 400,00	100,00
Art. 42 Esposizione dei prezzi	da 50,00 a 400,00	100,00
Art. 43 Divieto di ingresso di animali	da 30,00 a 200,00	60,00
Art. 44 Servizi igienici	da 100,00 a 450,00	150,00
Art. 45 Insegne dei pubblici esercizi	da 100,00 a 450,00	150,00
Art. 46 Commercio in forma itinerante	art. 29 comma 2, del D.Lgs. 114/1998 oltre alla sanzione accessoria della rimozione di ufficio di tutte le strutture a carico del trasgressore, ove questo non provveda personalmente ed immediatamente	



**ELENCO DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO DI POLIZIA
URBANA (ART. 47 bis D.Lgs 18/08/2000 N. 267) Provincia di Perugia**

Art. 47 Motori girovaghi Commi 1. - 2.	da 25,00 a 150,00	50,00
Art. 49 Superfici minime delle sale da gioco Commi 3. - 4.	da 75,00 a 500,00	150,00
Art. 51 Numero massimo di apparecchi nei pubblici esercizi di somministrazione	Art. 17 bis T.U.L.P.S.	
Art. 52 Orari delle sale da gioco	da 100,00 a 450,00	150,00
Art. 53 Modalità di svolgimento delle attività	Art. 17 bis T.U.L.P.S.	



Comune di Deruta

Provincia di Perugia

PUBBLICAZIONE

prot. n. 6195 li 27 MAG. 2003

La presente deliberazione, in data odierna:

(X) - è stata affissa all'Albo Pretorio comunale.

IL SEGRETARIO CAPO

Dr. Luigi Lepore



ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE E DI INTERVENUTA ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Capo,

RICHIAMATO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- 1) è stata affissa all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal 27 MAG. 2003 al 10 GIU. 2003, (art. 124, c. 1, D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267);
2) che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____:
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

Deruta, li _____

IL SEGRETARIO CAPO

Dr. Luigi Lepore